

cancellazione volontaria non sono tenuti alla formazione a decorrere dall'anno in cui presentano la relativa istanza (anche qualora il decreto di cancellazione fosse pubblicato in G.U. l'anno successivo): sarebbe contraddittorio, infatti, richiedere a coloro che, presentando una istanza di cancellazione, dichiarano di fatto di non intendere assumere ulteriori incarichi di revisione legale, il rispetto di obblighi finalizzati al più adeguato svolgimento degli stessi. Si precisa che coloro che presentano istanza di cancellazione volontaria devono comunque aver assolto interamente gli obblighi formativi relativi agli anni precedenti alla cancellazione.

3. Sanzioni

Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo è sanzionato ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 39 del 2010. Al riguardo, salvo diverse future indicazioni, il Ministero procede alla ricognizione dell'assolvimento dell'obbligo da parte dei singoli iscritti a decorrere dal termine per la trasmissione dei crediti relativi all'ultimo anno di ciascun triennio.

Riguardo al differimento dell'obbligo formativo relativo al 2017 al 31 dicembre 2018, disposto con circolare del 19 ottobre 2017, n. 28, si ritiene opportuno considerare rispettati, ai fini pratici, gli obblighi formativi per le suddette annualità ove l'iscritto al registro abbia maturato complessivamente, alla data del 31/12/2018, quaranta crediti formativi di cui almeno venti caratterizzanti.

In via eccezionale, poiché non è stato ancora adottato il regolamento sanzionatorio, si informa che si intende assegnare agli iscritti al registro non in regola con gli obblighi formativi, anche per uno soltanto degli anni 2017, 2018 o 2019, un termine entro il quale regolarizzare – esclusivamente utilizzando la piattaforma MEF dedicata – il debito pregresso al 31 dicembre 2019. Al riguardo, si trasmetterà agli interessati una comunicazione individuale tramite l'indirizzo PEC comunicato nell'area riservata del portale della revisione legale.

4. Contatti per richiesta di informazioni e chiarimenti

Chiarimenti e aggiornamenti in merito alla formazione continua potranno essere richieste tramite la pagina *internet* disponibile sul portale della Revisione legale, utilizzando il "Modulo di richiesta informazioni" presente nella Sezione "Contatti" disponibile al seguente *link*: <https://www.revisionelegale.mef.gov.it/>